REGOLAMENTO (CEE) N. 438/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a spago, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti 90 (numero d'ordine 40.0900) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciasuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) nr. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimmali individuali ;

considerando che per gli spaghi, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti 90 (numero d'ordine 40.0900) il massimale è fissato a 13 t ; che alla data del 9 febbraio 1988, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Corea del sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 21 febbraio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud :

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)	(4)
40.0900	90 (in tonnellate)	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

(1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.
(2) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.